

Marcellò



Comune Di Latina

COMUNE DI LATINA
Settore 5 - Servizio 5.2
BILANCIO e CONTABILITA'

2 - MAG 2016

Deliberazione n° 32 del 12/05/16 **WISTO**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RECLAMI E DEI TENTATIVI DI MEDIAZIONE EX ART. 17 BIS D.LGS.N. 546/1992

L'anno 2016 il giorno 13/05 del Mese di MAGGIO alle ore
13,16 presso la Sede Comunale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. GIACOMO BARBATO

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 02 luglio 2015

con l'assistenza del Segretario Generale **DOTT. PASQUALE INCARNATO**

ADOTTA

LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ex art. 42 TUEL 18.08.2000 n. 267

ORIGINALE



Comune Di Latina

Proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
N° : 250/2016 del 22/04/2016

SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RECLAMI E DEI TENTATIVI DI MEDIAZIONE EX ART. 17 BIS D.LGS.N. 546/1992

Form with two rows for technical and accounting regularity opinions. Includes handwritten dates (28/04/2016, 3-5-2016) and signatures of Dott. Giancarlo Panella and Dott. Giuseppe Manzi.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO form. Includes fields for year (2016), chapter, article, and description. Contains a table for financial data and a box for provisions. Includes a signature of Dott. Giuseppe Manzi and a circular stamp.



Comune Di Latina

SEGRETERIA GENERALE

Parere ai sensi dell'Art. 97 del TUEL D.Lgs N° 267/2000 :

Favorevole

Sfavorevole

Latina, li 12/05/2016

Il Segretario Generale



Comune Di Latina

Su relazione di Dott. Giancarlo Paniccia, Responsabile del Servizio Tributi

VISTO il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

Rilevato che con l'art. 9, comma 1, lett. l), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'art. 17 bis del predetto d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è stato modificato in guisa tale estendere anche al contenzioso tributario su atti emessi dagli enti locali la previa procedura obbligatoria di reclamo con tentativo di mediazione per le controversie di valore inferiore a Euro 20.000,00;

RITENUTO che all'uopo si rende necessario definire una disciplina regolamentare volta a fissare in termini generali le fasi della procedura di cui all'art. 17 *bis*, d.lgs. n. 546/1992 e in particolare allo scopo di:

∩ individuare i soggetti che nell'ambito dell'organizzazione comunali sono chiamati allo svolgimento delle fasi della procedura;

∩ istituire il registro dei reclami da trattare e quello delle decisioni sugli stessi;

∩ individuare i termini entro cui l'istruttoria di ciascun procedimento e l'eventuale decisione devono essere concluse e adottate;

∩ individuare la dinamica del procedimento attraverso l'eventuale contraddittorio;

∩ stabilire i poteri dell'organo competente in vista del conseguimento degli elementi utili alla conclusione dell'accordo di mediazione o in mancanza della decisione sul reclamo;

∩ ribadire gli effetti già legislativamente definiti del raggiunto accordo di mediazione;

∩ stabilire, in mancanza di accordo, il contenuto della decisione sul reclamo;

∩ individuare le forme di comunicazione dell'atto conclusivo della procedura.

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare il Regolamento per la disciplina dei reclami e tentativi di mediazione ex art. 17 *bis* d.lgs.n. 546/1992, nel testo riportato nell'allegato *sub A*) alla presente

Dott. Giancarlo Paniccia



Comune Di Latina
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 D.Lgs n. 267/2000

- Vista la surriportata proposta di deliberazione;
- Visto il parere FAVOREVOLE di Dott. Giancarlo Paniccia, Responsabile del Servizio Tributi circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
- Visto il parere FAVOREVOLE di Dott. Giuseppe Manzi, Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
- Visto il parere di conformità del Segretario Generale

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



Comune Di Latina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE


Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico dal 13/05/2016 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge 69/2009.

COMUNE DI LATINA
Il Responsabile del procedimento
SEGRETARIA GENERALE
UFFICIO DELIBERE
Rag. *Roberta NARDOZZI*

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico dal _____ al _____ con il numero _____ di registro di repertorio.

Il Responsabile del procedimento



Comune di Latina
Provincia di Latina

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RECLAMI E DEI TENTATIVI
DI MEDIAZIONE EX ART. 17 *BIS* D.LGS.N. 546/1992



Art. 1.

1. I ricorsi/reclamo di cui all'art. 17 *bis* del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in quanto abbiano ad oggetto pretese tributarie di valore non superiore a ventimila euro, avanzate dal Comune di Latina nei confronti del contribuente sono di competenza di apposito organo dell'Ente. Detto organo è incardinato in una specifica Unità Organizzativa Complessa all'interno del Servizio Tributi, dotata, pertanto, di autonomia rispetto alle Unità organizzative che si occupano della gestione e riscossione dei singoli tributi comunali.

2. In mancanza di costituzione della predetta apposita struttura organizzativa interna al Servizio Tributi i ricorsi/reclamo di cui all'art. 17 *bis* del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546:

- sono di competenza del Responsabile del Tributo per il quale il ricorso/reclamo è stato proposto;
- ove anche tale figura manchi, la competenza appartiene al Dirigente responsabile del Servizio Tributi;
- in alternativa alla competenza del Responsabile del Tributo, il Dirigente può nominare per ciascun tributo quale organo destinatario della procedura di cui all'art. 17 *bis*, d.lgs. n. 546/1992 altro dipendente di provata esperienza e capacità professionale assegnato al Servizio Tributi.

Art. 2.

1. Una volta trasmessi dall'Ufficio Protocollo Generale al Servizio Tributi e all'Avvocatura comunale, i ricorsi/reclamo di cui all'art. 17 *bis* del d.lgs n. 546/1992 sono inseriti nel registro cronologico degli atti relativi al contenzioso tributario, tenuto da ciascuna Unità Organizzativa Complessa del Servizio Tributi, acquisendo come identificativo il numero di inserimento.

Art. 3.

1. Ciascun ricorso/reclamo è istruito dal personale addetto alla specifica Unità Organizzativa Semplice "precontenzioso" o, in mancanza ovvero nei casi in cui il numero dei ricorsi/reclamo sia sensibilmente elevato, dalle altre unità lavorative assegnate alla U.O.C. di interesse secondo le disposizioni del Dirigente del Servizio Tributi.

Art. 4.

1. L'istruttoria deve concludersi entro il quarantacinquesimo giorno dalla presentazione del ricorso/reclamo.

Art. 5.



1. Allorché l'istruttoria del singolo ricorso/reclamo sia esaurita l'istruttore trasmette all'organo destinatario della procedura di cui all'art. 17 bis del d. lgs. n. 546/1992 una relazione con cui fa presente le doglianze di parte ricorrente, indicando quali di esse attengano a materia concordabile, quali invece attengano ad aspetti di illegittimità dell'atto gravato, quali siano le possibilità di addivenire a un accordo per quelle concordabili, la fondatezza di quelle imperniate su motivi di legittimità.

Art. 6.

1. Una volta conclusa l'istruttoria in base alla relazione di cui all'articolo precedente, l'organo destinatario della procedura di cui all'art. 17 bis del d.lgs.n. 546/1992, ove lo ritenga necessario per la decisione del reclamo convoca in audizione il contribuente con preavviso di nove giorni.

2. In ogni caso, in relazione alla possibilità di addivenire a un accordo di mediazione, l'organo destinatario della procedura di cui all'art. 17 bis del d.lgs.n. 546/1992 in presenza di una specifica proposta di mediazione contenuta nel ricorso/reclamo in aggiunta ai *petita* oggetto di quest'ultimo, avvisa il contribuente della data per la discussione della predetta proposta dandone preavviso di nove giorni; se il ricorso/reclamo non contiene nessuna proposta di accordo di mediazione l'organo destinatario della procedura di cui all'art. 17 bis del d.lgs.n. 546/1992 può invitare il contribuente a presentarne una entro la data fissata per la relativa audizione. Nell'avviso può esser anticipata l'intenzione di formulare una proposta di accordo di mediazione con generica indicazione degli estremi o può esser comunicato che nella fattispecie non sussistono margini per la formulazione di una proposta d'ufficio.

3. Le convocazioni e gli avvisi sono trasmessi preferibilmente a mezzo Posta Elettronica Certificata altrimenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o, infine, avvalendosi dei messi comunali; al contribuente è data possibilità di chiedere rinvio per gravi ed obbiettivi motivi; non è invece data nessuna possibilità di ulteriori rinvii oltre l'audizione già fissata una seconda volta previa richiesta di rinvio.

Art. 7.

1. L'audizione si tiene innanzi all'organo destinatario della procedura di cui all'art. 17 bis del d.lgs.n. 546/1992. Questi può delegare per le audizioni da tenersi in una specifica giornata altro dipendente comunale inquadrato in categoria "D" anche appartenente a Servizi diversi da quello dei Tributi, purché dotato delle necessarie capacità professionali. Tali compiti sono da assolversi senza alcun particolare compenso.

Art. 8.

1. In audizione l'Istruttore espone sinteticamente le circostanze fondanti dell'atto impugnato e le doglianze espone in ricorso rilevando se esso contiene o meno una proposta di mediazione; il contribuente, ove presente, espone le proprie ragioni fondanti il ricorso/reclamo ed eventualmente la propria proposta di accordo in mediazione; l'organo destinatario del reclamo sollecita l'istruttore a esporre la posizione dell'ufficio su quanto chiesto e proposto sia in sede di ricorso/reclamo sia in sede di audizione.

2. Ove lo ritenga opportuno o necessario per la definizione di rilevanti elementi di decisione o per valutare o consentire la valutazione di una proposta di mediazione, in fase di discussione su



circostanze di fatto o di diritto o in fase di perfezionamento di accordo di mediazione, l'organo competente della decisione del reclamo può aggiornare la seduta a nuova audizione compatibilmente con il termine entro cui comunque deve concludersi la procedura di cui all'art. 17 *bis*.

3. Nel caso in cui si addivenga a un accordo in mediazione, di esso si dà consacrazione formale in apposito processo verbale sottoscritto in doppio originale dal contribuente e/o dal suo difensore tecnico, dal soggetto che ha svolto il compito di centro di imputazione della procedura di cui all'art. 17 *bis*, d.lgs. n. 546/92 nonché dal soggetto incaricato dell'Istruttoria, senza necessità di decidere sul ricorso/reclamo, salvo che l'accordo riguardi solo una parte dell'atto gravato. La mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

4. Il mancato raggiungimento di accordo risulta dal fatto stesso che non viene redatto nessun processo verbale di mediazione; ove la parte che ha avviato la procedura chieda attestazione dell'avvenuta seduta in audizione, è redatto processo verbale con cui si dà atto dell'insussistenza dei margini per mediare e del fatto che sulle doglianze illustrate in sede di ricorso/reclamo e in sede di audizione verrà emessa successiva decisione.

5. Qualora il ricorrente dopo aver rifiutato una proposta di mediazione avanzata d'ufficio e prima di depositare il ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale comunichi al Servizio Tributi di accettare l'accordo precedentemente rifiutato, l'organo destinatario della procedura di cui all'art. 17 *bis* del d. lgs. n. 546/1992 per quanto il termine dei 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo sia scaduto e sia stata già emessa esplicita decisione di rigetto del reclamo, può addivenire ad accordo di mediazione conformemente alla proposta originariamente formulata d'ufficio

Art. 9

1. Nel caso in cui non si raggiunga alcun accordo, l'organo destinatario della procedura di cui all'art. 17 *bis* del d.lgs.n. 546/1992, dà atto di tale circostanza e si riserva di emettere una decisione sul reclamo entro il termine di ottantacinque giorni dalla notificazione del ricorso/reclamo.

2. Il medesimo organo, ai fini della decisione, può disporre l'acquisizione di ulteriore documentazione; parimenti può acquisire dati di conoscenza anche avvalendosi dell'attività di verifica e accertamento della polizia locale, all'uopo appositamente sollecitata.

3. La decisione sul ricorso/reclamo deve essere emessa e comunicata anche quando il contribuente senza giustificato motivo non si sia presentato in audizione della quale abbia avuto regolare preavviso secondo quanto stabilito dal precedente articolo 6.

4. La decisione sul ricorso/reclamo deve:

o dar conto del fatto che non si è potuto pervenire a un accordo in mediazione,

o dar conto delle ragioni esposte da parte ricorrente e delle relative conclusioni,

o dar conto delle ragioni esposte dall'Istruttore incaricato per il comune e delle relative conclusioni,



n illustrare dei motivi fondanti la decisione medesima,

n indicare il dispositivo.

5. La data della decisione coincide con quella di registrazione nel Protocollo del Comune. La decisione è sottoscritta dall'organo incaricato della procedura di cui all'art. 17 bis del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed è iscritta nel registro cronologico annuale delle decisioni relative al singolo tributo considerato, nell'ambito del quale assume uno specifico numero identificativo.

Art. 10

1. Ogni decisione è depositata agli atti del fascicolo del contribuente interessato.

2. La decisione è comunicata alle parti del procedimento entro i dieci giorni successivi alla data di protocollazione mediante lo stesso mezzo utilizzato per la trasmissione dell'avviso di audizione. In ogni caso la comunicazione è effettuata preferibilmente a mezzo Posta Elettronica Certificata altrimenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o, infine, avvalendosi dei messi comunali.

ART. 10

1) IL PRESENTE REGOLAMENTO
ENTRA IN VIGORE IL 15° GIORNO
SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE
DELL'ALBO PRETORIO ONLINE



